

VISTO l'art. 32 della legge 30 marzo 1981, n. 119;

VISTO l'articolo 8, commi 4 e 5, della legge 17 dicembre 1986, n. 878;

VISTO l'art. 3, comma 1, lettera b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

VISTI i commi da 474 a 481 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che disciplinano l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze della Commissione tecnica per la finanza pubblica;

VISTO il comma 480 dell'art. 1 citato che disciplina le modalità e gli obiettivi di un programma straordinario di analisi e valutazione della spesa pubblica, da condursi nell'anno 2007, da parte della Commissione tecnica per la finanza pubblica;

VISTO in particolare il comma 478 dello stesso articolo 1 che prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, nomina la Commissione e ne stabilisce le regole per il suo funzionamento e che tre dei dieci componenti della Commissione medesima siano scelti tra una rosa di nomi, indicata dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

VISTA la nota n. 452 dell'11 gennaio 2007, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha richiesto la citata rosa di nomi, all'interno della quale individuare i tre membri previsti;

VISTA la nota n. 1354/07/2.2.1 del 16 marzo 2007, con la quale la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ha comunicato la rosa dei nomi richiesti;

RITENUTO di dover procedere all'istituzione della Commissione tecnica per la finanza pubblica; UCB M.E.F. BB19165 28/83/2207

ART. 1

(Oggetto)

1. Il presente decreto nomina i membri, disciplina le modalità di organizzazione e di funzionamento e stabilisce la decorrenza della attività. della Commissione tecnica per la finanza pubblica, ai sensi dell'art.1, comma 474 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

ART. 2

(Definizioni)

1. Nel presente decreto si intendono:

per Legge, la legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296,); per CTFP, la Commissione tecnica per la finanza pubblica, istituita con il comma 474 della Legge;

per Ministro, il Ministro dell'economia e delle finanze; per MEF, il Ministero dell'economia e delle finanze.

ART. 3

(Costituzione e composizione della Commissione)

- 1. Ai sensi dei commi da 474 a 481 della Legge è costituita la CTFP.
- 2. Viste le indicazioni espresse dalla Conferenza Unificata, di cui all'art. 8 del D.lgs. 28 agosto 1997, n. 281, la CTFP è composta come segue:
 - 1. Prof. Gilberto MURARO, Presidente
 - 2. Prof. Massimo BORDIGNON, Componente
 - 3. Prof. Carlo BURATTI, Componente
 - 4. Cons. Domenico MARCHETTA, Componente
 - 5. Prof. Vincenzo PERRONE, Componente
 - 6. Prof. Giuseppe PISAURO, Componente
 - 7. Prof. Giancarlo POLA, Componente
 - 8. Prof. Romilda RIZZO, Componente
 - 9. Dott. Stefano VISALLI, Componente
 - 10. Prof. Alberto ZANARDI, Componente

I predetti componenti durano in carica 3 anni ai sensi del comma 479 della Legge a far data dal presente decreto.

-67.

ART. 4.

(Status giuridico ed economico dei componenti)

- 1. I componenti mantengono lo status giuridico ed economico ad essi riconosciuto negli ordinamenti degli enti ed organismi presso cui continuano ad operare. Essi forniscono alla CTFP il contributo della propria esperienza professionale e competenza scientifica in piena autonomia ed indipendenza di giudizio, nell'esclusivo interesse del conseguimento delle finalità istitutive della CTFP.
- 2. Con successivo decreto del Ministro viene determinata l'entità degli emolumenti, da modulare in fasce in relazione all'impegno temporale ed alla rilevanza della prestazione richiesta, da corrispondere al Presidente ed ai componenti della CTFP, con carattere di aggiuntività.

ART. 5

(Svolgimento dei lavori)

- 1. La Commissione opera sulla base dei programmi predisposti dal Ministro, presentati al Parlamento entro il 31 gennaio di ciascun anno. Per l'anno 2007 la Commissione svolge il programma di attività, con priorità per le attività di cui al comma 480 della Legge. La CTFP riferisce, almeno trimestralmente, al Ministro sull'attività da essa svolta e predispone gli elementi per la relazione annuale al Parlamento, di cui al comma 475.
- 2. Il Presidente coordina ed è responsabile dell'attività della Commissione; stabilisce l'ordine dei lavori e le modalità operative orientate al risultato, decide la ripartizione degli incarichi dei componenti e della segreteria tecnica, verifica l'attuazione del programma, convoca le riunioni, istituisce eventuali sottogruppi e sottocomitati, regola i rapporti con le altre Istituzioni, invita esperti esterni a partecipare ai lavori. Il Presidente convoca la CTFP ove ne faccia richiesta la metà dei componenti della Commissione.
- 3. I componenti partecipano ai lavori e alla elaborazione delle analisi e delle ricerche promosse. Essi hanno pieno accesso alle informazioni relative agli andamenti di finanza pubblica disponibili presso i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle Finanze secondo modalità definite dal Presidente sentiti i responsabili dei Dipartimenti del MEF.
- 4. Per lo svolgimento delle sue attività la CTFP si raccorda con il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato utilizzando l'apposito Servizio Studi costituito

19

nell'ambito della medesima Ragioneria Generale dello Stato. La CTFP opera in collaborazione con le altre istituzioni tra le quali in particolare: il Parlamento per le questioni inerenti le classificazioni, la trasparenza e le procedure di bilancio, secondo quanto stabilito dal comma 474 lett. (a) punti 1 e 2 e lett. (e)); la Conferenza Unificata per le proposte riguardanti i rapporti finanziari Stato- Periferia e il federalismo fiscale secondo quanto stabilito dal comma 474 lett. (b)); l'Istat per quanto attiene l'affidabilità e la trasparenza dell'informazione statistica relativa alla finanza pubblica, secondo quanto stabilito dal comma 474 lett. (a) punto 3 e lett.(d)); infine le altre Amministrazioni Centrali per quanto riguarda l'analisi e la razionalizzazione dei programmi di spesa, secondo quanto stabilito dai commi 480 e 481).

- 5. Anche al fine di agevolare la trasparenza delle informazioni di finanza pubblica, i lavori, le indagini, le analisi e le informazioni statistiche, possono essere pubblicate in apposito sito della Commissione, previa autorizzazione del Ministro.
- 6. La Commissione e la sua struttura sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio.

ART. 6

(Partecipazione ai lavori di osservatori permanenti e di invitati)

- 1. Partecipano ai lavori della CTFP, come invitati permanenti, 2 funzionari rispettivamente designati dai Presidenti della Camera e del Senato, nonché il dirigente preposto al Servizio studi di cui al comma 476 della legge, anche ai fini del necessario raccordo operativo, con riferimento alle attività regolate e finanziate dal comma 481.
- 2. E' data inoltre facoltà al Presidente di invitare a partecipare e collaborare ai lavori esperti delle Istituzioni e di istituti di ricerca nazionali ed esteri.

ART. 7

(Strutture di supporto della Commissione)

1. La CTFP si avvale della struttura di supporto di cui al comma 477 della Legge che viene riorganizzata: la struttura è composta da esperti esterni, ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 8 della L. 878/1986, da esperti in posizione di comando nei ruoli della pubblica amministrazione o in analoghe posizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, secondo quanto previsto dall'art.. 3, comma 1, lett. b) della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dal D.P.C.M. 9 aprile 2003 e di enti ed organismi pubblici ed istituzionali, nonchè di una segreteria amministrativa. La CTFP in relazione alle sue attività può inoltre avvalersi della cooperazione di altre istituzioni e istituti di ricerca

Hs.

ed in particolare della Scuola superiore dell'economia e delle finanze; può fare convenzioni con Università italiane e straniere per l'organizzazione di periodi di studio. A tal fine si avvale della collaborazione della Scuola Superiore dell'economia e delle finanze.

- 2. Con decreto del Ministro verrà stabilito il contingente di personale nonché il numero degli esperti da assegnare alla predetta struttura.
- 3. Per il potenziamento delle attività e degli strumenti di analisi e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica svolte attraverso la CTFP, il Ministro può autorizzare l'utilizzo delle risorse di cui al comma 481, secondo periodo della Legge nel limite massimo di 2 milioni di Euro.
- 4. La responsabilità della struttura di supporto è affidata ad un dirigente o ad un esperto nominato dal Ministro.

ART. 8

(Risorse finanziarie)

- All'onere derivante dal provvedimento si provvede nell'ambito delle risorse previste dal comma 477 della legge.
- 2. Le risorse destinate al funzionamento della CTFP ed della sua segreteria sono iscritte nel cap. 1288 dello stato di previsione del MEF; per le attività di ricerca e consulenza finalizzate al monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, la CTFP utilizza anche una quota parte delle risorse iscritte nel cap. 2826 del MEF.
- 3. Entro 30 giorni dall'entrata in funzione della CTFP, il MEF, con proprio decreto, ai sensi del comma 481 secondo periodo, stabilisce il limite di utilizzo delle risorse iscritte sul capitolo 2862 per le attività di consulenza e studio della CTFP compatibile con le altre Amministrazioni centrali interessate.
- 4. La gestione delle risorse viene delegata al responsabile della Segreteria che le amministra sulla base dei programmi e delle deliberazioni della CTFP.

ART. 9

(Decorrenza)

1. L'attività della CTFP ha inizio dalla data della sua costituzione ai sensi del presente decreto

Roma, 16 MDR 2007

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE UFFICIO CENTRALE DEL BILANCIO

Presa d'Atto N° 5730

2 0 MAR. 2007

OIL MINISTRO

SA IL DIRETTORE,